DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PROSECUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD OPERAZIONI MILITARI INTERNAZIONALI

Art. 4

Disposizioni in materia contabile

Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applicano entro il limite complessivo di euro 20.000.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10.

Versione in vigore dal 23 gennaio 2003, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Estremi	Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-prosecuzione-della-partecipazione-2003/art-4-disposizioni-in-materia-contabile/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it